

ALLEGATO B)

Procedura negoziale per la selezione di operazioni finalizzate al potenziamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale per il miglioramento dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari sul territorio lucano

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Regione Basilicata in Potenza alla via V. Verrastro

tra

La Regione Basilicata, con sede legale in Potenza (PZ) alla via Vincenzo Verrastro n. 9, C.F. 80002950766, rappresentata da, in qualità di Dirigente Generale della Direzione Generale della Salute e delle Politiche della persona, autorizzato alla stipula con la D.G.R. n.... del; (*di seguito denominata Regione*);

e

l'ASL/AO _____ con sede legale in _____ n. ___, ____, (C.F. _____) rappresentata dal _____ in qualità di (di seguito denominato _____);

PREMESSO CHE

- il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027, nell'ambito *dell'Obiettivo specifico RSO4.5 - azione 9.4.5.C - 16 Assistenza Sanitaria - c) Qualità*, si pone l'obiettivo di potenziare l'intervento sulle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR;
- in coerenza con le previsioni di cui al M6C1 le strutture ospedaliere devono essere allineate alle normative antisismiche attraverso interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture, oltre che di potenziamento tecnologico delle attrezzature;
- è di fondamentale importanza completare il rafforzamento dell'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio lucano e nel contempo migliorare lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, secondo quanto riportato nel Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, attivando percorsi orientati alla comunità e progettati per le persone e con le persone; e accelerare le misure in termini di contenimento della mobilità passiva e dei tempi di attesa;
- con DGR n. 466 del 5 agosto 2025 è stata attivata una procedura di tipo negoziale per selezionare, previa fase di confronto partenariale con i Soggetti invitati, progetti a regia regionale finalizzati all'attuazione dell'azione 9.4.5.C con particolare riferimento:
 - alla ricognizione dei fabbisogni tecnologici coerenti con gli obiettivi del SSR in particolare quelli connessi alla riduzione delle liste di attesa e al contenimento della mobilità passiva;
 - alla verifica della complementarità con quanto previsto a valere sul PNRR, PNES, ApQ Sanità, FSC e altre fonti finanziarie della Politica di Coesione;
- alla procedura negoziale sono stati invitati le Aziende e gli Enti del SSR Basilicata;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di **obiettivi comuni agli enti interessati** e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che "*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della L.241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse*



comune". Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";

~~*un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;*~~

- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo, avente un fine ultimo comune, ossia quello di garantire una riduzione delle liste di attesa e al contenimento della mobilità passiva, oltre che una qualificazione delle prestazioni erogate;
- in ragione di quanto premesso, l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

VISTI

- i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2021 con entrata in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare:
 - a) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
 - b) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - c) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
 - d) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 352 "Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027 (Fondi FESR e FSE). Adempimenti" con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della Regione Basilicata;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2025 n. 322 avente ad oggetto "Approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021 -2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.0 e del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE + Basilicata versione 3.0 e relativi allegati"
- gli esiti della procedura negoziale, avviata DGR n. 466 del 5 agosto 2025;

CONSIDERATO

- che la piena attuazione degli interventi oggetto del Presente Accordo, è prioritaria al fine del



raggiungimento dei target intermedi e finali previsti per l'RSO4.5. "Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio" - Azione 9.4.5.C "Assistenza Sanitaria - Qualità" come definiti dal PR Basilicata FESR FSE+ 2012/2027;

- che il potenziamento dei servizi assistenziali territoriali è di fondamentale importanza per perseguire la garanzia dei LEA, riducendo le disuguaglianze, e contestualmente costruendo un modello di erogazione dei servizi condiviso ed omogeneo sul territorio nazionale;
- che è opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo per l'attuazione delle operazioni a valere sull'Obiettivo Specifico 4.5 – Azione 9.4.5.C, tra la Regione Basilicata e _____ . Il cui schema di Accordo di Programma e gli allegati sono stati approvati anche dalle altre Parti che sottoscrivono l'Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito denominato **Accordo**) e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
2. Ne costituiscono allegati:
 - I.a. **Programma degli Interventi** corredata dalle schede tecnico-descrittive complete di cronoprogrammi;
 - I.b. **Cronoprogramma delle spese del Beneficiario** per annualità;

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma si intende:
 - a. per "**Accordo**", il presente Accordo per *l'attuazione di un programma finalizzato al potenziamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale per il miglioramento dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari sul territorio lucano*;
 - b. per "**Parti**", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo: (Regione Basilicata, l'ASL/AO)
 - c. per "**Intervento**", ciascun progetto inserito nel presente Accordo così come descritto nelle schede indicate al Programma di interventi;
 - d. per "**Programma di interventi**", l'insieme degli interventi alla cui attuazione è finalizzato il presente Accordo;
 - e. per "**Scheda**", il documento che identifica per ciascun intervento il Soggetto Beneficiario, il Soggetto Attuatore, la fonte di copertura finanziaria, l'agglomerato di riferimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale ed il relativo cronoprogramma;
 - f. per "**Responsabile dell'Attuazione**" (RdA), il soggetto Responsabile dell'Azione 9.4.5.C - 16 Assistenza Sanitaria - c) Qualità individuato con la D.G.R. 23 giugno 2023, n. 377;
 - g. per "**Responsabile della Parte**" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo;
 - h. per "**Responsabile dell'attuazione dell'Accordo**", il soggetto incaricato del coordinamento sulla complessiva attuazione dell'Accordo;
 - i. per "**Responsabile dell'intervento**", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione



del Soggetto Attuatore, quale "**Responsabile unico del procedimento**" (RUP) con le funzioni di cui all'art 15, D.Lgs. 36/2023;

Art. 3. Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo ha a oggetto l'attuazione di n. _____ interventi necessari al potenziamento tecnologico di cui al "**Programma di Interventi**" allegato, interventi finalizzati prioritariamente al contenimento delle liste di attesa e della mobilità passiva;
2. Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Regione Basilicata, il Soggetto Beneficiario l'ASL/AO _____ per la gestione degli adempimenti connessi con l'attuazione del suddetto "**Programma di Interventi**".
3. Con il presente Accordo, in virtù di quanto specificato in premessa, le Parti condividono gli esiti della selezione degli interventi con le relative risorse finanziarie nonché le modalità di attuazione dell' Accordo stesso.
4. Le operazioni indicate al comma precedente devono essere realizzate così come descritte e nel rispetto del cronoprogramma riportato nei rispettivi allegati al presente accordo e devono concorrere al raggiungimento dei target dei seguenti indicatori:
 - a. indicatore di output: RCO69 "Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate"
 - b. indicatore di risultato: RCR72 " Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati".

Art. 4. Soggetti coinvolti e Governance dell'Accordo

1. I soggetti coinvolti sono:
 - a. La **Regione Basilicata** che interviene nell'attuazione del presente Accordo con le seguenti figure:
 - i) l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027 con le funzioni assegnate dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
 - ii) ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni ammesse a finanziamento, il dirigente pro tempore dell'Ufficio PNRR e Sanità Digitale quale Responsabile dell'Azione 9.4.5.C del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027 come indicato con la succitata DGR n._____ del _____;
 - iii) ai fini della rappresentanza e dell'attuazione dei compiti e degli impegni assunti nell'Accordo dalla Regione è individuato quale "Responsabile della Parte" (RUPA) il _____;
 - b. L'ASL/AO _____ in qualità di Ente Beneficiario che interviene nell'attuazione del presente Accordo con le seguenti figure:
 - i) ai fini della rappresentanza e dell'attuazione dei compiti e degli impegni assunti nell'Accordo dall'ASL/AO _____); è individuato quale "Responsabile della Parte" (RUPA ASL/AO _____) il _____;
 - ii) i "**Responsabili degli interventi**": i soggetti individuati quale "**Responsabile unico del procedimento**" (RUP) con le funzioni di cui all'art. 15, D. Lgs. 36/2023;
2. Le Parti, nello svolgimento delle attività di loro competenza, assumono l'impegno di:
 - utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nell'implementazione dell'Accordo;
 - procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e se opportuno concordarne gli eventuali adattamenti o aggiornamenti;
 - rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
 - utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e



snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;

3. Il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo rappresenta in modo unitario gli interessi dei Soggetti Sottoscrittori, coordina il processo complessivo di realizzazione del Programma degli interventi del presente Accordo, individua ritardi e inadempienze e promuove le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo
4. Il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo si raccorda con l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027, ai fini della verifica e del controllo dello stato di attuazione dell'Accordo.

Art. 5. Programma di interventi

1. L'Accordo riguarda la realizzazione dei seguenti _____ interventi infrastrutturali per un ammontare complessivo pubblico di _____ riportati nel succitato allegato 1.a. **Programma degli Interventi**;
2. L'Allegato 1a. **Programma di interventi**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, contiene le schede relative ai singoli interventi finanziati che identificano per ciascun intervento il Soggetto Beneficiario, la tipologia di finanziamento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale ed il relativo cronoprogramma.

Art. 6. Copertura finanziaria degli Interventi dell'Accordo e cronoprogramma delle spese del Beneficiario per annualità

1. Le risorse finanziarie immediatamente disponibili per l'attuazione del Programma degli interventi sono previste a valere sull'Obiettivo specifico RSO4.5 - Azione 9.4.5.C - 16 Assistenza Sanitaria - c) Qualità del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per € _____;
2. Le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'intervento che eccedono il contributo concesso nella DGR di ammissione a finanziamento resteranno a carico del Beneficiario salvo trovare copertura nelle economie rinvenienti da altri interventi compresi nell'Accordo o in ulteriori risorse disponibili nell'azione e/o misura del Programma e/o Patto di riferimento.

Art. 7. Condizioni di attuazione

1. Gli interventi di cui all'art. 5 saranno implementati nel pieno e totale rispetto delle condizioni di attuazione e degli obiettivi operativi, procedurali e finanziari del **Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027** che li finanziano;
2. Gli interventi di cui all'art. 5 presente Accordo saranno attivati nel rispetto dei cronoprogrammi di cui al Programma degli Interventi redatto in coerenza con la tempistica indicata nelle singole schede;

Art. 8. Compiti delle parti

1. I soggetti contraenti, consapevoli degli interessi pubblici connessi alla realizzazione del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.
2. All'**Autorità di Gestione** è attribuito il compito di:
 - a. proporre le modifiche all'Accordo che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica alle norme comunitarie, nazionali o regionali applicabili alle operazioni finanziate dal PR;



- b. modificare, anche successivamente alla stipula del presente Accordo, le direttive, i manuali e tutti gli atti connessi a vario titolo con il PR, senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo, notificando dette modifiche ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c. sulla base del monitoraggio e dei controlli, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 12 del presente Accordo, effettuare la dovuta sorveglianza sull'Accordo stesso. Altresì l'AdG può chiedere al Beneficiario, all'Ente Attuatore (ove non coincida con il Beneficiario) e al Responsabile di Attuazione informazioni aggiuntive per eventuali reporting alla Giunta, al Comitato di Sorveglianza, alla Sessione comunitaria del Consiglio regionale, e/o alla Commissione Europea;
 - d. rilasciare un parere di coerenza programmatica sulle proposte di atti amministrativi con tutti i relativi allegati (deliberazioni o determinazioni), del RdA, finalizzate all'approvazione di procedure per la selezione e/o l'ammissione a finanziamento di operazioni da finanziare con le risorse del PR e sulle schede di operazione;
 - e. assicurare il corretto e tempestivo trattamento di eventuali reclami effettuati dal Beneficiario o da altri organismi e/o privati relativi all'operazione ai sensi dell'art. 69 del Reg. CE n. 13060/2021 e come stabilito nel paragrafo 2.1.2.10 Reclami /Denunce– articolo 69, paragrafo 7 RDC e del SIGECO 2021/2027, e fornire alle Autorità competenti e/o alla parte istante esaustiva risposta ai reclami e alle istanze presentate.
3. Al dirigente dell'Ufficio PNRR e Sanità Digitale in qualità di **Responsabile dell'Attuazione** è attribuito il compito di:
 - a. assicurare la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, il controllo di primo livello, la conservazione dei documenti dell'operazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n 1060/2021 e dei relativi regolamenti di attuazione, delle disposizioni del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 e dei relativi "criteri di selezione";
 - b. prendere atto, con Determinazione dirigenziale, delle progettazioni relative all'intervento ed approvare il quadro economico dell'intervento;
 - c. effettuare le necessarie verifiche di coerenza sulla progettazione esecutiva dell'intervento in relazione alle summenzionate condizioni di attuazione ed alle condizioni che ne hanno determinato la selezione e l'ammissibilità al finanziamento;
 - d. assicurare il trasferimento delle risorse finanziarie previa verifica della documentazione giustificativa di spesa.
 4. Al dell'Ufficio PNRR e Sanità Digitale, in qualità di **Responsabile della Parte Regionale** è attribuito il compito di:
 - a. assicurare il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo;
 - b. eseguire con cadenza periodica l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
 - c. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
 5. Al **Responsabile del Soggetto Beneficiario** è attribuito il compito di:
 - a. assicurare l'avvio e/o l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la



conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, la stabilità dell'operazione nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali, delle disposizioni del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 e dei relativi "criteri di selezione";

- b. rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme;
 - c. garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sugli applicativi di monitoraggio;
 - d. garantire che il Beneficiario mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - e. assicurare la tenuta della documentazione relativa all'operazione ammessa a finanziamento, sia attraverso la registrazione dei principali documenti sul sistema informativo di monitoraggio del PR Basilicata 2021-2027 sia assicurando presso la propria struttura la conservazione del fascicolo di progetto (elettronico e/o cartaceo);
 - f. comunicare tempestivamente al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'operazione e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso;
 - g. comunicare tempestivamente al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo l'avvio di procedure giudiziarie e/o amministrative in corso con carattere sospensivo;
 - h. fare eseguire i lavori e realizzare le opere relative all'operazione in conformità al progetto posto a base di gara ed al capitolato speciale entro la data stabilita per la conclusione dei lavori;
 - i. vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto;
 - j. rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata;
 - k. garantire il mantenimento del sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - l. assicurare la tenuta della documentazione relativa all'operazione ammessa a finanziamento, sia attraverso la registrazione dei principali documenti sul sistema informativo di monitoraggio del PR sia assicurando presso la propria struttura la conservazione del fascicolo di progetto (elettronico e/o cartaceo).
6. Al **Responsabile dell'intervento**, ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 15 D.Lgs. 36/2023 quale "Responsabile unico del procedimento" (RUP), sono attribuiti i seguenti ulteriori compiti:
- a) rapportarsi al proprio Responsabile di Parte, segnalando tempestivamente il verificarsi di eventuali ritardi o impedimenti tecnico-amministrativi che possano ostacolare o rallentare l'attuazione delle operazioni ed esplicitando eventuali iniziative correttive assunte o da assumere;
 - b) curare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, finanziario, procedurale e tecnico, necessari ed opportuni alla corretta e tempestiva attuazione degli interventi;
 - c) assicurare lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio, e rendicontazione relative



all'attuazione degli interventi, secondo le cadenze e le modalità richieste dalle disposizioni regionali in materia;

- d) fornire ogni informazione utile ed opportuna a definire lo stato di attuazione delle operazioni poste in essere;
- e) curare la raccolta e validazione della documentazione giustificativa di spesa nonché la conseguente trasmissione della stessa al Soggetto Beneficiario;
- f) adottare ogni iniziativa utile, compreso l'avanzamento di proposte di adeguamento e modifica degli interventi.

Art. 9. Modalità di erogazione del finanziamento /contributo

1. L'erogazione del contributo al Soggetto Beneficiario avverrà nel rispetto delle disposizioni Regionali in materia a fronte della presentazione della domanda di rimborso e dichiarazione delle spese da redigere secondo le procedure rese note dall'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027.
2. Il contributo pubblico concesso al beneficiario a seguito della determinazione dirigenziale di cui al punto 1 sarà erogato in più fasi nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 - a) il primo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, di norma fino al 10% - del costo dell'intervento ammesso a finanziamento per consentirgli di avviare tempestivamente le procedure di gara;
 - b) l'ulteriore anticipazione a seguito dell'aggiudicazione, a seguito di richiesta del Beneficiario, di un'ulteriore anticipazione. Tale anticipazione sommata a quella erogata a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto, non deve superare la misura del 20% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento, come rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto;
 - c) I successivi acconti, da liquidarsi a titolo di rimborso, sono erogati su richiesta del Beneficiario;
3. L'erogazione del primo acconto a titolo di anticipazione può avvenire solo a seguito della trasmissione da parte del Beneficiario della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del Beneficiario che attesta l'esistenza di una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni finanziarie;
 - b) atto di nomina del RUP.
4. L'erogazione dell'ulteriore anticipazione di cui al punto 2. b) avviene a seguito della trasmissione da parte del RUP per il tramite del Sistema Informativo 2021-2027 della documentazione attestante l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, fra cui:
 - a) il Codice Identificativo Gara (CIG);
 - b) l'atto di approvazione del Bando, del capitolato e del disciplinare di gara nonché dell'avvenuto espletamento degli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza, ovvero gli estremi delle pubblicazioni dei Bandi/Avvisi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
 - c) l'atto di indizione della gara, bando, capitolato e disciplinare;
 - d) i documenti di espletamento della procedura: l'elenco offerte pervenute con evidenza del numero di protocollo, l'atto di nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, i verbali della Commissione, le comunicazioni/richiesta di chiarimenti, in caso di offerta anomala e i relativi chiarimenti forniti; l'atto di aggiudicazione di gara e rimodulazione del quadro economico;
 - e) in caso di procedura negoziata, atti amministrativi di nomina e selezione e Relazione esplicativa delle motivazioni di scelta delle procedure;

- f) copia delle pubblicazioni degli esiti di gara nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria prevista in materia di informazione e pubblicità;
 - g) atti amministrativi inerenti eventuali ricorsi/dichiarazione del Beneficiario;
 - h) copia del contratto, se sottoscritto;
 - i) comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto (se avvenuta).
5. L'erogazione dei successivi acconti, a titolo di rimborso di spese già sostenute, può avvenire solo a seguito della trasmissione da parte del beneficiario della documentazione relativa alle procedure di gara, alle spese, ai pagamenti e di tutta la restante documentazione tecnica e amministrativa necessaria;
 6. Su richiesta del beneficiario e qualora quest'ultimo non abbia le risorse necessarie a disporre i pagamenti delle spese riportate negli stati avanzamento lavori e nei certificati di pagamento, il RdA, in linea con la pista di controllo, può erogare il contributo (a titolo di pagamento intermedio o di saldo) in assenza della documentazione attestante i pagamenti di cui ai precedenti commi. In tal caso, il beneficiario è tenuto ad effettuare i pagamenti, a registrare gli stessi tramite il sistema di monitoraggio 2021-2027 al massimo entro 30 giorni dall'accredito del contributo da parte della Regione Basilicata;
 7. La regione assicura che il beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che porti alla riduzione dell'importo totale del contributo;
 8. A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nell'erogazione del contributo imputabili ai vincoli sulla spesa regionale, l'Ufficio Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona si impegna ad effettuare le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso e dichiarazione di spesa. La decorrenza di suddetto termine si interrompe in caso di richiesta integrazioni da parte dell'Ufficio regionale. La richiesta di eventuali integrazioni avverrà comunque non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso.
 9. Per gli interventi in cui sono previsti degli oneri a carico del Beneficiario, per consentire una corretta rendicontazione e successiva liquidazione delle somme sul contributo pubblico, lo stesso Beneficiario specifica l'importo di ciascuna voce del quadro economico che dovrà restare a suo carico.

Art. 10. Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14, scade improrogabilmente il 31/01/2027 o, in alternativa precedentemente al 31/01/2027, con la liquidazione dell'intero contributo spettante a Beneficiario a seguito della conclusione ed entrata in funzione degli interventi previsti nel Programma allegato.

Art. 11. Monitoraggio.

1. Il monitoraggio sarà effettuato con le modalità e tramite gli applicativi informatici di monitoraggio e rendicontazione previsti dal Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 che finanzia l'Accordo (sistema informativo di monitoraggio).
2. Le Parti si impegnano ad eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
3. Il Beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.
4. In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'amministrazione regionale, i dati di



monitoraggio devono essere forniti dal Beneficiario con immediatezza.

Art. 12. Controlli

1. Con l'accettazione del presente accordo, il Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e la regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo dei fondi, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco.
2. La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

Art. 13. Verifiche e modifiche dell'Accordo

1. Sulla base del monitoraggio e dei controlli di cui rispettivamente all'art. 11 e 12 del presente Accordo, l'AdG effettua la dovuta sorveglianza sull'Accordo stesso. Altresì l'AdG può chiedere al Beneficiario e al Responsabile di Azione informazioni aggiuntive per il reporting a Giunta, Comitato di Sorveglianza, Amministrazioni centrali e Commissione Europea.
2. L'Accordo può essere aggiornato e integrato per concorde volontà dei contraenti;
3. Le Parti si impegnano ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica alle norme che regolano il Fondo che finanzia gli interventi o alle leggi, ai regolamenti e agli atti amministrativi della Regione;

Art. 14. Ritardi, inerzie e inadempienze

1. In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell'attuazione delle singole operazioni il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, informandone l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027, invita il Responsabile del Soggetto Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito.
2. Il Responsabile del Soggetto Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli atti adottati le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, sentita l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027, adotta le misure amministrative di propria competenza.

Art. 15. Cause di revoca del contributo.

1. La Regione procede alla revoca, parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata per il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea.
2. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
 - a) il beneficiario non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici;
 - b) il beneficiario abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi dell'art. 63 reg. CE 1060/2021;
 - c) il beneficiario, tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative;
 - d) il beneficiario non provveda a generare il CUP il CIG;
 - e) il beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sul sistema di monitoraggio informativo quando disponibile, o registrino le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in



relazione al Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027;

- f) il beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
- g) ricorrono le cause di revoca previste dall'articolo 65 del regolamento UE 1060/2021 in materia di stabilità delle operazioni.

3. La Regione si riserva la facoltà di revoca, parziale o totale del finanziamento:

- nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato l'operazione a carattere infrastrutturale senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;
- nel caso in cui il mancato rispetto dei cronoprogrammi dei singoli interventi abbia determinato il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti;
- il beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicurino l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti in relazione al Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027.

4. La Regione altresì si riserva la facoltà di revoca, nel caso in cui il Beneficiario non rispetti i compiti assegnati con il presente Accordo;

5. La Regione procede alla revoca tenendo conto del principio di proporzionalità, ossia in ragione dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo.

Art. 16. Regole di informazione e pubblicità

1. Il Beneficiario è tenuto al rispetto delle regole di informazione e pubblicità secondo le indicazioni dei singoli fondi.
2. Nello specifico per gli interventi a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027, il Beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato allegato IX -Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
3. In particolare Beneficiario deve garantire:
 - a) che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sulle diverse fonti finanziarie e, in particolare, debba specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc.) e i documenti relativi all'operazione, il finanziamento assentito;
 - b) che tutte le misure di informazione e comunicazione riconoscano il sostegno dei fondi relativi all'operazione riportando il riferimento al fondo che la sostiene. Le indicazioni di cui al comma 2 valgono per ogni prodotto di comunicazione, ivi incluso pubblicazioni cartacee, digitali e multimediali, header e footer di siti Web, targhe per contrassegnare macchinari e oggetti fisici.

Art. 17. Tracciabilità

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 18. Disposizioni generali

1. Il presente Accordo, nel rispetto termine di validità di cui all'art. 10, è vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti consequenti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi;
2. Alla scadenza del presente Accordo le parti regoleranno le incombenze eventualmente derivanti



dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Art. 19. Controversie

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Potenza.

Art. 20. Sottoscrizione

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Regione Basilicata

Il Direttore generale dell'ASL/AO _____);

